



Comune di Saluzzo

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.07.2015

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità, revoca

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

Articolo 6 - Trattamento economico

Articolo 1 - Istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

1. La Città di Saluzzo ospita, all'interno dei propri confini, l'Istituto Casa di Reclusione "Adolfo Morandi", sito in Regione Bronda 19/B.
2. In coerenza con la legge regionale n. 28 del 2 dicembre 2009, il Comune di Saluzzo istituisce il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".
3. Il Garante è organo monocratico ed esercita i compiti e le funzioni previsti dal presente regolamento.

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità, revoca

1. Il garante è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, previa verifica e selezione delle candidature da parte della conferenza dei Capigruppo; le candidature sono presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, da persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. E' esclusa la nomina nei confronti degli Amministratori comunali e del coniuge, ascendenti, parenti ed affini fino al terzo grado degli stessi, nonché di persone che siano state colpite da provvedimenti restrittivi della libertà personale, del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado degli stessi.
3. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 2, il Sindaco invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica, dandone comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Sindaco dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo.
5. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.
6. L'incarico ha durata pari al mandato del Consiglio comunale che lo ha eletto; alla scadenza del mandato del Consiglio comunale si applica il regime di prorogatio secondo le norme di legge generali.

7. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante, in coordinamento con il Garante regionale:

- a) svolge un ruolo di promozione, vigilanza e tutela extragiurisdizionale dei diritti delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Saluzzo, in collaborazione con le altre figure istituzionali a ciò deputate ed avvalendosi delle facoltà consentite dalla legge;
- b) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Saluzzo;
- c) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- d) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- e) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni nei luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria;
- f) effettua visite e colloqui ai detenuti, con le modalità e nei limiti previsti dalle norme di legge.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale degli uffici del settore servizi alla Persona.

Articolo 6 - Trattamento economico

1. L'incarico di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è svolto a titolo gratuito, e non comporta la corresponsione di indennità, compensi o rimborsi delle spese.